

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA - SEZ. SALERNO****RICORSO**

Per gli avv.ti **Ambrosino Giacomo**, nato a Lioni (AV), il 18.07.1971, C.F. MBRGCM71L18E605U; **Bevilacqua Carla**, nata ad Avellino, il 14.05.1964, C.F. BVLCRL64E54A509S; **Campana Maddalena**, nata a Pomigliano D'Arco (NA), il 14.11.1970, C.F. CMPMDL70S54G812U; **Ferrara Elena**, nata ad Avellino, il 05.09.1969, C.F. FRRLNE69P45A509V; **Festa Carmela**, nata ad Avellino, il 14.05.1966, C.F. FSTCML66E54A509Y; **Gallo Annalisa**, nata ad Avellino, il 21.01.1976, C.F. GLLNLS76A61A509Z; **Granata Lucio**, nato a Nocera Inferiore (SA), il 13.04.1968, C.F. GRNLCU68D13F912C; **Mazza Annarita**, nata ad Avellino, il 07.05.1972, C.F. MZZNRT72E47A509H; **Meoli Italo**, nato a Torre del Greco (NA), il 18.09.1965, C.F. MLETLI65P18L259Y; **Napolitano Cinzia**, nata a Salerno, il 16.01.1967, C.F. NPLCNZ67A56H703E; **Napolitano Gaetano**, nato a Salerno, il 01.03.1964, C.F. NPLGTN64C01H703X; **Petrozziello Enrico**, nato ad Avellino, il 01.05.1962, C.F. PTRNRC62E01A509J; elettivamente domiciliati in Salerno alla via G. B. Amendola 91 (84129) presso l'avv. **Ciro Salmieri**, Studio Pepe, rappresentati e difesi dall'avv. prof. **Giovanni Leone**, C.F. LNEGNN51M14F839Z, dall'avv. **Benedetta Leone**, C.F. LNEBDT80E58F839X e dall'avv. **Giacomo Ambrosino**, C.F. MBRGCM71L18E605U, in virtù di procura in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere comunicazioni ed avvisi agli indirizzi pec avv.prof.giovanmileone@postecert.it; avv.benedettaleone@postecert.it; giacomo.ambrosino@pec.it ed al numero di fax 081/669868

per l'annullamento,

previa adozione di misure cautelari,

della delibera dell'Assemblea dell'Ordine degli Avvocati di Avellino del 21 aprile 2017, pubblicata sul sito dell'Ordine in data 29 aprile 2017 (all. 1), con la quale sono stati approvati i bilanci consuntivi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 ed il

bilancio preventivo 2017, nonché di tutti gli atti anteriori, preordinati e connessi, tra cui la delibera del Consiglio dell'Ordine del 20 febbraio 2017 di convocazione dell'Assemblea recante il seguente ordine del giorno: 1) aggiornamento evoluzioni legislative e regolamentari elezioni forensi; 2) approvazione bilanci consuntivi 2014 - 2015- 2016 e preventivo 2017; 3) varie ed eventuali.

FATTO

I ricorrenti sono tutti iscritti presso l'Ordine degli Avvocati di Avellino.

Va preliminarmente rammentato che gli Ordini circondariali forensi, ai sensi dell'art. 24 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la *Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense*, sono enti pubblici non economici, che devono rispettare, nell'esercizio delle loro funzioni di tutela degli avvocati iscritti, la normativa in materia di enti pubblici, anche con riferimento alla redazione dei bilanci e dei conti. Quindi, i bilanci degli Ordini professionali si ispirano alla contabilità dello Stato che ne rappresenta il nucleo fondamentale; di tal che, anche i principi (o requisiti o regole) che caratterizzano il bilancio statale si riflettono sui bilanci degli enti, oltre che territoriali, istituzionali: annualità, integrità, universalità, unità, specializzazione o specificazione, pubblicità, veridicità, pareggio (Anelli, Izzi, Talice, *Contabilità pubblica*, Milano, 1988, p. 571 ss.).

Tale precisazione potrebbe apparire superflua, ma così non è, alla luce della lettura della impugnata delibera dell'Assemblea dell'Ordine degli Avvocati di Avellino adottata in data 21 aprile 2017, convocata dal Consiglio dell'Ordine in data 20 febbraio 2017.

Difatti, come si avrà modo di esporre nei motivi di gravame, non si è tenuto conto che i bilanci degli Ordini professionali degli Avvocati vanno redatti secondo determinate modalità, nel rispetto di forme previste da disposizioni cogenti e che occorre, trattandosi di atti amministrativi, fornire risposte esaurienti in merito a determinate contestazioni (e non, come qualcuno pretendeva, quali associazioni non riconosciute: intervento dell'avv. Mastromarino: p. 19 del verbale), fermo

restando che, nel caso di specie, non risultano osservati neppure i presupposti minimi prescritti in ambito meramente privatistico dall'art. 20 c.c. - e, si ripete, non operanti in ambito pubblico, qual è quello in esame - che impone la convocazione dell'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio, risultando ineludibile la necessità di tenere una contabilità anche elementare e di predisporre per ogni esercizio un rendiconto che riassume le vicende economiche e finanziarie dell'ente, in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione.

Va inoltre, sempre in via preliminare, rilevato che le contestazioni, che di qui a poco sono riportate, vengono mosse da Avvocati (il cui unico scopo era ed è quello del rispetto delle regole formali e sostanziali) dissenzienti rispetto all'approvazione dei bilanci dedotti, nonché diretti destinatari della delibera impugnata, ai quali, peraltro, non è stato consentito comprendere l'articolazione delle spese sostenute dall'Ordine, né quanto meno vedere riconosciuta l'obbligatorietà del parere del revisore. Sicché i ricorrenti, poiché debbono essere posti in condizione di esercitare l'indispensabile funzione di controllo sull'adeguatezza dell'azione e di ottenere il ripristino delle garanzie espressamente previste dall'ordinamento della professione forense - la cui persistente violazione ha determinato l'attuale punto di crisi - hanno interesse a conseguire una sentenza che dichiari l'illegittimità della delibera impugnata. Ed essi auspicano che, in caso di affermativa valutazione del presente ricorso, l'Assemblea, nella riedizione dell'atto e nel riesercizio del potere, tenga conto delle indicazioni che saranno contenute nella sentenza di codesto ecc.mo Tribunale, nonché delle disposizioni della normativa vigente.

Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa adozione delle misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMI 3 E 4, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247. VIOLAZIONE DELL'ART. 81, COMMI 4 E 5,

COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI CONTABILITA' DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.P.R. 27 FEBBRAIO 2003, N. 97, DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI PUBBLICI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA (ART. 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241) E DI OBBLIGO DI BUONA AMMINISTRAZIONE (ART. 97 COST). ECCESSO DI POTERE.

Preliminarmente si osserva che l'Assemblea è stata convocata dal Consiglio dell'Ordine in violazione dell'art. 27 della legge n. 247 del 2012, il quale prescrive che l'assemblea ordinaria debba essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo (principio dell'annualità, che trova fondamento nell'art. 81 Cost. e costituisce un primo postulato, insuperabile, in quanto volto a consentire il controllo costante prescritto dall'ordinamento).

Nella specie, si riscontra la palese violazione di tale norma stante la convocazione dell'assemblea per il 20-21 aprile 2017 per l'approvazione dei bilanci consuntivi 2014, 2015 e 2016. Quindi, tanto la convocazione da parte del Consiglio, quanto la deliberazione dell'Assemblea appaiono illegittimamente adottate a distanza rispettivamente di due anni (consuntivo 2014) ed un anno (consuntivo 2015) dalla data prescritta dalla norma.

Peraltro, la mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge avrebbe dovuto comportare che la gestione finanziaria dell'Ordine si sarebbe dovuta svolgere nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

La convocazione dell'Assemblea e la delibera di quest'ultima sono inoltre illegittime, in quanto - fermi gli ulteriori vizi rilevati in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo 2014 - limitate alla sola approvazione dei bilanci consuntivi (per l'esercizio relativo all'anno 2015 il preventivo non è mai

sottoposto all'Assemblea, ma meramente approvato dal COA, per l'esercizio 2016 non risulta predisposto).

E' un argomento persino scontato che la gestione finanziaria debba svolgersi in base al bilancio di previsione, cui si accompagna la relazione programmatica. Così evidentemente non è stato.

Neppure è difficile rilevare - e sembra decisivo - che entrambe (ossia la convocazione e l'approvazione) esorbitano dal paradigma legale desumibile in senso letterale dalle disposizioni innanzi richiamate (nonché dall'art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia, n. 156/16), per le quali il periodo preso in considerazione in ogni assemblea ordinaria è limitato al singolo esercizio finanziario annuale. La necessità di più passaggi - per giungere ad un'adeguata definizione della regolarità delle gestioni pregresse - è anche in linea con una interpretazione di tipo funzionale, che riflette l'esigenza di uno spazio (che un'unica adunanza, realisticamente, non consente) per gli approfondimenti richiesti e propedeutici al voto. Non solo. In mancanza, qualunque vizio originario dell'approvazione del bilancio più risalente si rifletterebbe, come pure è avvenuto e si denuncia nel caso in esame, su quelle successive, invalidandole.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 247 DEL 2012, DELL'ART. 4 DEL D.M. 13 LUGLIO 2016, N. 156 E DEGLI ARTT. 38, COMMA 2, LETT. C) E 47, DEL D.P.R. N. 97 DEL 2003. ECCESSO DI POTERE.

La necessità della garanzia del controllo sulla spesa è chiaramente desumibile dalla lettura degli artt. 25, 3° comma, e 26, 1° comma, lett. f), della legge professionale, che prevedono l'istituzione del collegio dei revisori dei conti presso ogni consiglio circondariale, nominato dal Presidente del Tribunale tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili (albo nazionale dei revisori legali).

L'art. 31, comma 4, della legge n. 247 cit., nel regolare le funzioni del Collegio dei revisori (negli ordini con meno di 3.500 iscritti la funzione è svolta da un

revisore unico) stabilisce che *“Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio”*.

Tale obbligo è ribadito dall'art. 4 del D.M. n. 156 del 2016, a mente del quale la *“approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo (è) accompagnata dalla relazione del collegio dei revisori o del revisore unico”*.

Ebbene, nella specie si riscontrano le seguenti illegittimità della delibera assembleare, che pure erano state rilevate in sede di discussione dall'avv. Ambrosino, non prese in considerazione in sede di approvazione:

a) manca la verifica di regolarità della gestione patrimoniale relativa agli anni 2016, 2015 e 2014;

b) il revisore era assente ai lavori dell'Assemblea, alla quale avrebbe dovuto riferire le proprie valutazioni o esprimere le proprie risposte ai quesiti formulati dagli avvocati iscritti e non lasciare a soggetti dichiaratamente impreparati le risposte stesse, non fornite.

Invero, i consuntivi degli esercizi riferiti agli anni 2014, 2015, 2016 risultano approvati pedissequamente, obliterando il vincolo del parere obbligatorio del revisore, cui compete esprimere il giudizio professionale sul bilancio basato sui principi statuiti per la revisione legale dei conti e sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio stesso. In conformità a detti canoni, la revisione deve essere pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il conto consuntivo sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il relativo procedimento comprende l'esame degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione sulla adeguatezza e sulla correttezza dei criteri utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate, oltre ad un approfondito controllo di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile sulle decisioni caratterizzate da implicazioni nei vari aspetti della gestione. Ai sensi dell'art. 34 del

Regolamento interno di contabilità CNF (intitolato “*relazione del collegio dei revisori dei conti al bilancio consuntivo*”) “*il collegio dei revisori dei conti, nei termini previsti dal comma 3 dell’art. 26 redige la propria relazione formulando valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione. La relazione, oltre all’attestazione della corrispondenza delle risultanze di bilancio ed alle valutazioni riguardanti la regolarità e la economicità della gestione, deve contenere valutazioni sulla programmazione annuale e sul raggiungimento degli obiettivi fissati all’inizio dell’esercizio, ponendo in evidenza, se del caso, le cause che ne hanno determinato eventuali scostamenti*”. Si è riportata detta previsione, redatta in conformità al disposto degli artt. 38, comma 2, lett. c) e 47 del D.P.R. n. 97/2003, perché all’evidenza applicabile in ragione del principio analogico.

Quanto innanzi osservato non osta ed, anzi, è il presupposto su cui si basa l’autonomia patrimoniale e finanziaria degli Ordini forensi, finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti (art. 24 Ord. Prof.). E’ importante richiamare l’ordinanza della Cassazione civile, SS.UU., del 26.01.2011, n. 1782, che definisce la natura giuridica di tributo della quota di iscrizione all’albo e riconosce che il sistema normativo attribuisce al Consiglio una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l’iscritto deve assolvere obbligatoriamente, non avendo alcuna possibilità di scegliere se versare o meno la tassa (annuale e/o di iscrizione nell’albo), al pagamento della quale è condizionata la propria appartenenza all’ordine. Siffatta “tassa” si configura come una quota associativa rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l’iscrizione all’albo è *conditio sine qua non* per il legittimo esercizio della professione. Sussiste in tal modo, secondo i giudici di legittimità, uno degli elementi che caratterizzano il ‘tributo’, ossia la doverosità della prestazione.¹ In questa direzione si esprime

¹ “*Chi intenda esercitare una delle professioni per le quali è prevista l’iscrizione ad uno specifico albo, deve provvedere ad iscriversi sopportandone il relativo costo (la tassa di iscrizione e la tassa annuale), il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell’ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto.*”
“*Ecco, quindi, il secondo elemento perché sia riconoscibile la ‘natura tributaria’ della prestazione: il collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita a un presupposto economicamente*

l'art. 2 del nuovo ordinamento, laddove statuisce (comma 3) che “*L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato*”. E sempre in questo contesto l'art. 29, comma 2, attribuisce al Consiglio la gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine, non senza precisare (comma 3) che, per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività necessarie al conseguimento dei fini istituzionali per la tutela del ruolo dell'avvocatura, nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali, esso è autorizzato:

- 1) a fissare i contributi per l'iscrizione agli albi;
- 2) a fissare e riscuotere il contributo annuale;
- 3) a fissare e riscuotere anche contributi straordinari, essendo l'entità dei contributi fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio (comma 4).

In sintesi, l'ineludibile controllo di “scopo” del perseguimento dell'interesse pubblico per la primaria rilevanza giuridica e sociale dell'esercizio della funzione difensiva presuppone l'ineludibile controllo interno sulla gestione. Nella vicenda che ci occupa detto controllo non è stato consentito agli iscritti né direttamente – come si specificherà infra – né indirettamente attraverso l'attività di accertamento della regolarità contabile, finanziaria ed economica rimessa al revisore, quale organo istituzionalmente deputato.

III. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI CONTABILITA' DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.P.R. N. 97/2003. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA (ART. 1 L. N. 241/1990 E D.LGS. N. 33/13) E DI OBBLIGO DI BUONA AMMINISTRAZIONE (ART. 97 COST). ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990.

rilevante. Il presupposto, nella specie, è costituito dal legittimo esercizio della professione per il quale è condizione l'iscrizione in un determinato albo. La spesa pubblica è quella relativa alla provvista dei mezzi finanziari necessari all'ente delegato dall'ordinamento al controllo dell'albo specifico nell'esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti circa la legittimazione di quest'ultimi alle predette prestazioni.”

ECESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, OVVERO PER MOTIVAZIONE INCONGRUA O COMUNQUE INSUFFICIENTE.

La specificità dell'avvocatura riconosciuta con la riforma impone che l'azione amministrativa degli Ordini forensi sia improntata alla responsabilità patrimoniale delle proprie scelte organizzative che, secondo i canoni propri della pubblica amministrazione, devono essere ispirate a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità. Sul punto, la nota pronunzia del TAR capitolino - sentenza n. 13255 depositata il 30.12.2014 (che ha dichiarato l'accessibilità "*ai documenti giustificativi di tutte le spese sostenute dal C.N.F.*") - con portata dirimpante e storica, ha esteso agli Ordini ed ai collegi professionali gli adempimenti previsti dalla L. n. 190/12 e dal successivo D.lgs. n. 33/13 in materia di pubblicità e trasparenza, con ciò consentendo agli iscritti di comprendere come e dove sono impiegate le somme riscosse con i contributi annuali previsti ed imposti ai sensi della legge professionale. Si aggiunge che l'art. 3, secondo comma del D.lgs. n. 97/16 ha introdotto il nuovo articolo 2 *bis*, che prevede espressamente che la disciplina degli obblighi in materia di trasparenza si applichi, oltre che alle P.A. e agli altri soggetti già previsti nella previgente disciplina, anche ad ulteriori categorie (c.d. "Destinatari"), in quanto compatibile, e specificamente, tra gli altri, agli enti pubblici economici ed agli ordini professionali.

L'inosservanza di tale premessa è nei fatti che seguono.

L'Avv. Fabio Benigni, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati irpini, nell'aprire la discussione sul punto 2 dell'ordine del giorno (all. 2), esordisce nel seguente modo: "*questa importante assemblea ... certamente rappresenta un momento di confronto, un momento di critica, un momento di apprezzamento nei confronti del Consiglio*".

Ben vero, dei tre "*momenti*" (confronto, critica, apprezzamento) il Presidente probabilmente aveva a cuore solo l'ultimo, in quanto sul confronto – formalmente

(ma solo formalmente) tenuto -, e sulla critica non è stato possibile esprimere alcuna valutazione tale da consentire una consapevole deliberazione. In realtà, non è stato possibile avere risposte sulle puntuali critiche che pure erano state sollecitate.

Difatti, le critiche di maggior rilievo, di metodo e di merito, mosse dagli avvocati intervenuti (ed in particolare Ambrosino e Napolitano) sono state del tutto accantonate, non meritevoli della benché minima presa in considerazione.

I rilievi esposti dall'Avv. Ambrosino sono i seguenti:

a) *“ci si chiede l’approvazione del Consuntivo 2016 senza che risulti, però, approvato né mai predisposto il Preventivo 2016”* (p. 9 del verbale) (v. il motivo

I sopra dedotto);

b) *“mancano le relazioni sui Consuntivi 2014, 2015 e 2016”* (idem p. 9) (v. il motivo I sopra dedotto);

c) non sono rispettati i principi di veridicità, efficienza, trasparenza dettati dall'art. 2423 del codice civile, che si applica anche all'attività del Consiglio dell'Ordine (p. 10 del verbale). Ed in ragione di ciò, non è dato conoscere come sono state erogate le varie spese facenti parte dei consuntivi, ed in particolare:

1) Aggiornamento del sito web (per un importo di circa 15 mila euro), la cui impostazione non è cambiata significativamente negli ultimi anni; spese postali e marche (marche per cosa?); mancata indicazione dei destinatari delle consulenze (pari ad €. 25mila); e così via per le spese di personale (che andrebbero articolate per stipendi, oneri tributari e previdenziali, accantonamenti per indennità di anzianità e trattamenti di quiescenza), libri e riviste, spese di pulizia, spese per giuramento avvocati (?).

2) Deficit, riscontrato nella contabilità, derivante dal deposito degli importi tenuti presso un Istituto di credito, che, a fronte di una liquidità di circa 700mila euro, fa registrare un debito dell'Ordine di circa 700 euro.

3) Credito di €. 451 mila nei confronti di avvocati morosi (in quanto non versano la quota di iscrizione). Nulla viene riferito nella relazione allegata al consuntivo

ed al preventivo sulle modalità di recupero (nonché sulla interruzione dei termini prescrizionali: è inutile ricordare che, sovente, le amministrazioni pubbliche inseriscono talune partite creditorie nei bilanci solo in modo astratto per non dire fittizio, in quanto i termini per le richieste, non interrotti, sono abbondantemente scaduti). Somme che, se recuperate, avrebbero potuto essere destinate a avvocati (o alle famiglie di costoro) davvero bisognose.

La risposta – ossia la pseudo motivazione della delibera impugnata con il presente ricorso – espressa dal Presidente, Avv. Benigni, è la seguente: *“Innanzitutto il Consiglio dell’Ordine è seguito da, forse sette, otto, dieci anni, da un Commercialista, quindi tutte queste contestazioni ritengo siano infondate, per quanto mi riguarda ritengo di rigettare tutte le eccezioni preliminari. Per quanto riguarda il problema della pulizia, effettivamente, prima pagavamo 600 euro al mese di pulizia e grazie al sottoscritto questo Ordine risparmia circa 7.200 euro all’anno di pulizie e che questo sia chiaro. Noi qua abbiamo la tassa dell’Ordine più bassa d’Italia, pagano 80 euro gli Avvocati, paghiamo 105 i Cassazionisti, 26 i Praticanti...e grazie all’opera del Presidente onorario, Avvocato Giovanni De Lucia che è stato Presidente di questo Ordine per circa 27 anni, oggi sul conto dell’Ordine, ci sono circa 700.000 euro e questo Consiglio ha ridotto le spese del 60%”* (p. 13 del verbale). Infine egli, dopo aver evidenziato che, quando viaggia per ragioni di ufficio, non chiede rimborsi, chiarisce di aver concluso una transazione con il Consiglio Nazionale Forense per 120 mila euro (a questo punto, viene interrotto dal Presidente onorario, Avv. De Lucia, il quale, con linguaggio colorito, dichiara che personalmente al CNF non avrebbe corrisposto alcunché) (sempre p. 13).

Ebbene, come è agevole rilevare in questa Sede - e come del resto gli Avv. Ambrosino e Napolitano hanno messo in rilievo durante la discussione – i ricorrenti non intendono contestare la buona fede e l’onestà del Presidente e del Consiglio, ma l’approssimazione con la quale sono stati redatti i documenti contabili, la violazione dei principi generali in materia di contabilità degli enti

pubblici (annualità, veridicità, correttezza, attendibilità, chiarezza e comprensibilità, universalità), nonché l'assoluta carenza di motivazione sulle richieste di chiarimenti.

Difatti, nella specie appare clamorosa anche la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, che impone all'Autorità amministrativa l'obbligo di motivazione nell'emanazione dei propri atti.

A prescindere dalla disarmante risposta sul risparmio di 7.200 euro per le **pulizie** (c'è da augurarsi che i locali del Consiglio siano igienicamente frequentabili, e comunque non saremmo in grado di immaginare come e chi svolga queste prestazioni) sulle singole contestazioni non è stata offerta la benché minima risposta.

“*Confronto*” e “*critica*” sono ammessi, come sollecitava nel suo esordio il Presidente, avv. Benigni, ma non è stato possibile ottenere risposte alle critiche, in quanto il Presidente mirava soprattutto all’*apprezzamento*”!

La mancanza della benché minima motivazione ai rilievi - ripetesi, avuta solo in merito alla pulizia, ma non per le altre contestazioni - è confermata dal consigliere Tesoriere, Avv. Lieto (p. 14 del verbale), che esprime, come il Presidente, una mozione di fiducia al “Commercialista” incaricato di stendere i bilanci (tuttavia, il consulente non fa altro che acquisire i documenti contabili, registrarli e ragioneristicamente elencare le spese e le entrate, ma di certo non è colui che dà le linee di indirizzo per la gestione economico-finanziaria dell’Ente pubblico).

L’Avv. Lieto così risponde alle domande: “*Chi viene in assemblea e fa la nota della lavanderia*” (sic!) “*e contesta le modalità di redazione del Bilancio non può avere una risposta*” (sic!) “*perché è talmente vasta la gamma di censure fatte alle modalità di redazione del Bilancio che è impossibile replicare e comunque, come diceva il Presidente, noi abbiamo uno studio professionale di Commercialisti che redige il Bilancio per cui le contestazioni sulle modalità di redazione del Bilancio verranno fatte presenti a chi redige il Bilancio se sono fondate, apparentemente, ora non sembrano fondate perché è uno studio professionale valido che ci ha*

seguito per anni, non c'è mai stata nessuna contestazione e questo non significa che non ci possa essere oggi, però non penso che sia l'ultimo arrivato che abbia redatto il bilancio, certamente non lo redigo io che non sono Ragioniere o Commercialista".

Si è riportato quasi per intero l'intervento dell'Avv. Lieto per dimostrare ancor più, se ce ne fosse bisogno, l'approssimazione e la superficialità con le quali si presenta un bilancio di un Ente pubblico, se ne chiede l'approvazione fideistica, per la semplice ragione che è stato redatto da un esperto, al quale, eventualmente, saranno presentati i rilievi e le contestazioni (dopo l'approvazione del bilancio?). Sorprende come il responsabile del Consiglio (tesoriere) possa dichiarare – implicitamente – di non aver studiato (se non addirittura letto e compreso) i documenti contabili, e di invitare coloro che sono tenuti ad esprimere un voto, di non condivisione, di rivolgersi al “Commercialista”.

Egli, poi, si lamenta della “*vastità della gamma di censure*” sollevate che, a ben vedere, sono diretta conseguenza della sua stessa gestione e della scelta di sottoporre alla Assemblea in una unica seduta 4 bilanci (3 consuntivi ed un preventivo)!

Il Consigliere Tesoriere sembra ignorare che, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 247/2012, al Consiglio spetta la gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'Ordine, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo. Quindi, il Consiglio - ed in particolare, *ratione materiae*, il suo Tesoriere - in prima battuta esamina i bilanci, li approva e poi li sottopone all'approvazione dell'Assemblea, previa acquisizione del parere del revisore dei conti.

Ciò presuppone non un burocratico adempimento di mero passaggio di carte, ma l'esame consapevole della documentazione relativa alla gestione del denaro versato dai colleghi ed alla oculata gestione della spesa pubblica.

In definitiva, non è legittima la dichiarazione del Presidente e del Tesoriere - e tale illegittimità si riverbera sulla delibera approvata - di non potere o meglio non

saper rispondere ai rilievi mossi e, quindi, di esenzione sostanziale da ogni responsabilità, dietro lo schermo dell'affidamento della redazione dei bilanci a terzi.

Infine, nessuna risposta viene offerta in merito alla richiesta di chiarimenti dell'Avv. Napolitano sui crediti da esigere per oltre 450 mila euro (p. 16 del verbale). È inutile evidenziare che, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L. n. 247/2012 *“Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza”*.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* è evidenziato nei motivi di ricorso.

Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile, appare inutile rilevare che una sentenza di annullamento pronunciata a distanza di notevole tempo trascorso dalla data della presentazione del ricorso de quo aggraverebbe la situazione economico finanziaria dell'Ordine. Rileva inoltre che la convocazione dell'assemblea e la votazione dei bilanci in aperta violazione di principi e norme di legge rende esigibile l'immediato ripristino - attraverso il chiesto provvedimento inibitorio - delle garanzie previste, anche per evitare che un insidioso precedente possa ingenerare prassi *contra legem*.

P.Q.M.

Si conclude chiedendo al Tribunale adito di voler annullare la delibera dell'Assemblea dell'Ordine degli Avvocati di Avellino del 21 aprile 2017 e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e collegati, tra cui la delibera del Consiglio dell'Ordine del 20 febbraio 2017 di convocazione dell'Assemblea e di voler conseguentemente ordinare all'Ordine degli Avvocati di Avellino, in persona del suo presidente p.t. e di procedere a nuove convocazioni dell'Assemblea degli

iscritti previa rielaborazione dei bilanci secondo le disposizioni della normativa vigente.

Il tutto con vittoria di spese ed onorari da versarsi in favore del procuratore antistatario avv. Benedetta Leone.

Contributo unificato: €. 650,00.

Napoli-Salerno, 15 maggio 2017

avv. Benedetta Leone

avv. Giacomo Ambrosino

avv. prof. Giovanni Leone